



PROTOCOLLO DI INTESA

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture

del Comune di xxxxx

Tra il Comune di xxxx e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano

Il presso si sono incontrati:

- in rappresentanza del Comune di Xxxx,
-in rappresentanza della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano,
-in rappresentanza della Cisl Milano Metropoli,
-in rappresentanza della Uil di Milano e Lombardia,

e hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Richiamati

- il Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
- Il Protocollo tra il Comune di Xxxx e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Xxxx, sottoscritto in data

Premesso che

- Il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa.
L'esigenza della migliore composizione tra gli interessi della comunità di cittadini, delle imprese appaltatrici e dei lavoratori coinvolti è obiettivo politico prioritario soprattutto in previsione della distribuzione delle risorse Europee che impegneranno ogni livello istituzionale nel disegno di priorità di investimento e nella progettazione di servizi innovativi
- il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:
 - può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto;
 - può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;
 - può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;

- può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di dumping sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità.
- Il Comune di Xxxx e le Organizzazioni Sindacali Confederali ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale.

**Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo
le Parti convengono:**

- 1) **PAGAMENTI** Il Comune di Xxxx, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopererà come da prassi consolidata, a garantire un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese, che potrebbero generare difficoltà, da parte di queste ultime, nell'erogare le spettanze ai lavoratori.
- 2) **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA:** compatibilmente con le norme vigenti, utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, a garanzia di una valutazione più complessiva dell'offerta, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale; a tal fine la stazione appaltante stabilisce una soglia di punteggio attribuibile per l'offerta economica entro il limite massimo del 30 per cento. Contemporaneamente si tuteli il rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Sia proseguita la prassi di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l'offerta non viene considerata.
- 3) **SOGLIE:** Come già prassi dell'amministrazione comunale, al fine di prevenire fenomeni corruttivi, infiltrazioni criminali e a tutela della libera concorrenza tra le imprese, si privilegeranno le procedure aperte in luogo di quelle ristrette anche al di sotto dei valori soglia stabiliti dalla norma.
- 4) **CLAUSOLE SOCIALI** Il Comune di Xxxx in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, negli appalti di lavori, servizi, forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto, a inserire negli atti di gara clausole coerenti con il presente protocollo. In particolare ad inserire clausole per cui:
 - a) **Rispetto della contrattazione collettiva:** si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 23 comma 16, art. 95 comma 10 e art. 97, comma 5 lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare. Si preveda l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 30 del Codice, del Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto, anche attraverso l'identificazione precisa del settore di pertinenza dell'appalto con il coinvolgimento delle parti sociali, facendo riferimento all'art. 2070 del Codice Civile. In caso di più contratti teoricamente applicabili, si farà riferimento a quello più favorevole ai lavoratori. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, che utilizzano

lavoratori con distacco trans-nazionale.

Per quanto riguarda gli appalti intellettuali, le società concorrenti o affidatarie sono tenute ad esplicitare il tipo di contratto e gli emolumenti con cui retribuiscono i propri dipendenti o collaboratori.

Nei casi dei soli appalti di lavoro sia previsto quanto contemplato dall'art. 105 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente se appaltatori, affidatari o, eventualmente subappaltatori.

- b) Diritti e retribuzione dei lavoratori:** ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dell'art 41 della Costituzione, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, il Comune di Xxxx garantirà l'inserimento nei capitolati di una "clausola sociale tipo" volta ad assicurare la stabilità occupazionale.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno:

- a garantire, l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente;
- a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. (art. 30 del D.lgs. 50/2016 comma 4 e come specificato sopra al punto a);
- a prevedere che, in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza e di quanto sopra specificato, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti verrà intimato di rimuovere tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.
- In ogni caso e fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore dovrà impegnarsi comunque a garantire un confronto con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

Tali tutele sono garantite anche ai lavoratori di aziende estromesse dall'appalto a seguito di interventi dell'autorità giudiziaria e/o interventi della amministrazione comunale ed in tutti i casi in cui nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice

- c) Prevenzione, salute e sicurezza:** oltre alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti, avere un approccio di sistema ispirato alla partecipazione della rappresentanza e alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza e quindi definire e valorizzare le eventuali iniziative, ed i relativi costi, che dovessero qualificare un impegno aggiuntivo, da definire in via pattizia, che vada oltre le previsioni del D.lgs 81/08 individuando anche per appalti specifici RLS di sito con funzioni di coordinamento degli RLS delle singole aziende
- d) Premialità:** In presenza di pari condizioni prestazionali ed economiche in aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata, ove possibile, sarà previsto negli atti di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che garantiranno le condizioni economiche di miglior favore per i lavoratori tra i contratti del comparto merceologico di riferimento sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale a tutti i lavoratori uscenti. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività

- e) **Dinamiche aziendali:** In caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto, verrà garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC - alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- f) **Cooperative:** L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore si vincoli, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi;
- g) **Subappalto:** Accanto agli strumenti di cui l'Amministrazione si è già dotata a tutela della legalità e della trasparenza, le parti ritengono opportuno provvedere al monitoraggio del ricorso al subappalto e subconcessione durante la fase di esecuzione del contratto. L'Amministrazione Comunale metterà in atto idonei strumenti di verifica e controllo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 105 comma 14 del Codice dei Contratti.
- Il tema del subappalto in Italia è costantemente all'attenzione delle istituzioni, poiché rappresenta uno strumento ad altissimo rischio di infiltrazione mafiosa e potenzialmente distorsivo della corretta concorrenza tra le imprese. Come riportato dalla Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie del 2018, infatti, "Assume (...) rilievo la forma di infiltrazione nell'economia, operata attraverso l'imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, (...) di imprese legate ad associazioni criminali per l'esecuzione di piccoli lavori di subappalto" e la stessa Commissione raccomanda "un trattamento rigoroso al ricorso all'avvalimento e al subappalto, istituti che storicamente si sono dimostrati veicoli di infiltrazioni da parte della criminalità giacché innescano più agevolmente l'accennato meccanismo di revisione dei prezzi, favorendo, altresì, maglie più larghe nei controlli sostanziali sui lavori demandati a tali operatori economici apparentemente marginali".
- Anche il contesto lombardo non è immune da questi rischi e infatti nel "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" del 2019 a cura dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano, si legge ad esempio che "l'infiltrazione può avvenire (...) tramite l'aggiudicazione di uno o più subappalti, pratica diffusa soprattutto nell'ultimo decennio per limitare i controlli dell'autorità pubblica".
- h) **Obblighi dell'appaltatore durante l'esecuzione:** L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore, sia obbligato ad esibire su richiesta della stazione appaltante l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, anche attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l'invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L'utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l'efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità.
- i) Sia inserita nella documentazione dei bandi di gara opportuna ed esaustiva comunicazione degli impegni assunti dall'Amministrazione con questo Protocollo.
- 5) **CONTRATTAZIONE D'ANTICIPO:** L'Amministrazione favorirà momenti di confronto con le OOSS preventivi alla stesura dei bandi di gara (cd "Contrattazione d'anticipo"), anche con il coinvolgimento della struttura tecnica, per consentire la migliore traduzione dei presenti principi all'interno dei singoli bandi. Favorirà altresì momenti di confronto tra appaltatori ed OOSS in caso di problemi insorti in fase di passaggio d'appalto o durante l'esecuzione dell'appalto stesso.

- 6) **AMBITO DI APPLICAZIONE:** Quanto concordato si applica a tutti gli appalti e concessioni che prevedano la spesa di risorse dell'Amministrazione, anche nel caso di opere effettuate da privati a scomputo di oneri. L'Amministrazione si impegna inoltre ad inserire clausole a tutela della "buona occupazione" ispirati al presente Protocollo negli eventuali atti autorizzatori relativi a edificazioni e/o ad attività che si insediano sul territorio, favorendo la contrattazione d'anticipo come sopra riportata tra operatori privati e le OOSS. Il Comune xxx favorirà il recepimento degli indirizzi del presente protocollo anche all'interno delle aziende controllate, partecipate e dei consorzi e agenzie di cui fa parte

Il seguente protocollo ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovato ove nessuna delle Parti contraenti comunichi per iscritto la sua disdetta entro tre mesi dal termine finale di durata.

Data e firme